

CONTRATTO

FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI BENI, LAVORI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE CLINICHE DEL LABORATORIO DI EMODINAMICA DELL'UNITA' OPERATIVA DI CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OLBIA.

L'anno 2011 (duemilaundici) il mese di MAZZO il giorno 31 in Olbia presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 sono comparsi i signori:

- Dr. Giovanni Antonio Fadda nato a Ittiri il 01/09/1937, per la carica domiciliato presso la sede aziendale, il quale interviene al presente atto nella qualità di Commissario e quindi di legale rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia (da qui in avanti detta anche "Azienda"), con C.F. 01687160901, e sede in Olbia via Bazzoni Sircana 2/2A
- Dr. Angelino Masala nato a Pozzomaggiore (SS) il 11/04/1941 residente a Sassari, via Alfredo Oriani n. 16, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente e Amm.re delegato dell'impresa Medical S.p.A. con sede legale in Sassari, viale Porto Torres n. 64, C.F. e P.Iva 00268210903 capogruppo del costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Impresa per la partecipazione all'appalto

PREMESSO QUANTO SEGUE

- con deliberazione del Commissario n. 913 del 29/04/2010 è stata aggiudicata, mediante procedura aperta, la "Fornitura in regime di service, per il periodo di cinque anni, di beni, lavori e servizi per la gestione delle procedure cliniche del Laboratorio di Emodinamica



Masala

dell'Unitá Operativa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Olbia”;

- con determinazione dell'Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 419 del 17/05/2010 sono stati approvati gli atti di gara e l'aggiudicazione definitiva di cui alla deliberazione commissariale sopra citata;


- in data 03/06/2010 è stato stipulato il contratto preliminare (registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n. 1154/2010) con il quale le parti sopracitate hanno convenuto:

A) che prima dell'avvio dell'attività sanitaria – previsto per fine autunno 2010 inizio inverno 2010/2011 - si sarebbe dovuto:

1. realizzare la progettazione esecutiva dei lavori di completamento dei locali destinati all'Emodinamica, incluso il piano della sicurezza e del coordinamento del cantiere;
2. approvare la progettazione esecutiva ed eseguire i lavori;
3. consegnare e porre in opera tutte le forniture, fornire e rendere operativi software ed hardware;
4. collaudare i lavori, le apparecchiature, i software e gli hardware;
5. fornire tutta la documentazione necessaria per ottenere visti, autorizzazioni, nulla osta, accreditamenti, nonché certificazioni di legge, as built, manuali d'uso e manutenzione in lingua italiana;
6. effettuare la formazione necessaria per l'avvio dell'attività sanitaria;

B) le modalità di pagamento dei corrispettivi d'appalto;

C) di differire la stipulazione del contratto d'appalto al momento in



cui fosse possibile l'inizio dell'attività sanitaria;

- che, per quanto appresso scritto, si può procedere alla stipulazione del contratto d'appalto;

- risulta già agli atti la polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro n. 700017192 emessa da Milano Assicurazioni;

- per quanto attiene la certificazione prefettizia cosiddetta "antimafia", le parti danno atto che essa è stata acquisita al momento della stipulazione del contratto preliminare e che si intende rinnovare la richiesta, in occasione della stipulazione del presente contratto;

l'affidamento è pertanto effettuato sotto condizione risolutiva espressa, nell'ipotesi in cui dalla certificazione prefettizia dovessero risultare cause ostative alla stipulazione stessa;

- per quanto attiene le verifiche di legge sulle dichiarazioni sostitutive rese in fase di gara, le parti danno atto che esse sono state verificate al momento della stipulazione del contratto preliminare e che si intende rinnovare la verifica, in occasione della stipulazione del presente contratto: l'affidamento è pertanto effettuato sotto condizione risolutiva espressa, nell'ipotesi in cui dalle certificazioni dovessero risultare cause ostative alla stipulazione stessa;

- che Medical Spa e Kardia Srl hanno depositato l'atto con il quale hanno costituito il R.T.I.;

- che con nota protocollata al n. 6722/2011 è stata depositata la seguente documentazione:

- certificato di ultimazione lavori e regolare esecuzione a firma del

Direttore dei lavori;

- dichiarazione di conformità degli impianti relativamente ai lavori di allestimento del laboratorio di emodinamica;

- dichiarazione di conformità degli impianti relativamente ad impianti già allestiti da terzi;

- che inoltre sono acquisiti agli atti tutti i certificati di collaudo delle forniture previste in Capitolato speciale ed in offerta tecnica relative ad apparecchiature, attrezzature ed arredi, la relazione del S.I.S.A. dell'Asl n. 2 Olbia inerente la regolare fornitura ed installazione di hardware e software e la relazione del Fisico sanitario dell'Asl n. 2 Olbia inerente la verifica in materia di radioprotezione;

- che il giorno 16/03/2011 sono state effettuate le prime coronarografie e che quindi si è in grado di dare inizio all'attività medica;

Tutto ciò premesso, le parti sopra rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO quanto segue:


ART. 1

Le premesse e gli atti e i documenti ivi richiamati, che le parti dichiarano di ben conoscere, ivi compreso il contratto preliminare, sono parte integrante del presente contratto.

Il R.T.I. conferma anzitutto ogni dichiarazione di scienza, conoscenza ed impegno precontrattuale resa in fase di gara; esse si intendono tutte come se qui integralmente trascritte.

Il presente contratto ha durata quinquennale dalla stipulazione.

Il contratto è regolato in ordine di prevalenza: dal CSA e dagli altri atti di gara (bando e Disciplinare di gara, relativi allegati); dall'offerta accettata; dalla



legislazione pubblicistica vigente in quanto applicabile; dalla legislazione civilistica vigente in quanto applicabile.

ART. 2

Si dà atto che, ai sensi del contratto preliminare, devono avere inizio i seguenti pagamenti, essendo stati rispettati gli impegni di contratto preliminare:

Voce 02 (costo canone nolo apparecchiature, attrezzature, arredi ecc., D.P.I., hardware e licenze software): dal collaudo positivo di cui alla lett. a) quarto alinea dell'art. 1 ed al successivo art. 6 di contratto preliminare;

Voce 03 (costo lavori completamento locali chiavi in mano): dal collaudo positivo di cui alla lett. a) quarto alinea dell'art. 1 ed al successivo art. 6 di contratto preliminare;

Voce 04 (costo totale dei servizi):

4 b) dal collaudo positivo di cui alla lett. a) quarto alinea dell'art. 1 ed al successivo art. 6 di contratto preliminare;

ART. 3

Il R.T.I. si impegna ad eseguire tutte le ulteriori prestazioni, le forniture ed i servizi descritti nel CSA e nell'offerta presentata.

In particolare dalla stipulazione del presente contratto avranno luogo, previa richiesta dell'Azienda, le forniture delle procedure e dei consumabili; potrà essere ordinato anche il materiale saltuario indicato nell'allegato A4 del CSA, applicando gli sconti sui listini prezzi allegati all'offerta economica; relativamente a questi ultimi è onere del RTI fornire tempestivamente ogni eventuale aggiornamento dei listini ufficialmente depositati.


Relativamente a questi ordini, l'Azienda indica quali referenti tecnici il



Direttore dell'U.O. di Cardiologia pro tempore (attualmente dott.ssa Rosanna Pes) e il responsabile del Servizio Farmacia Ospedaliera (attualmente dott.ssa Caterina Bucciero); il RTI dovrà concertare con loro e con il RUP le modalità di emissione degli ordinativi nel rispetto delle procedure previste dalla normative sulla contabilità pubblica e utilizzando comunque gli strumenti informatizzati in dotazione all'Azienda; ciascun ordine dovrà indicare almeno: il bene oggetto di fornitura con il relativo codice identificativo, la quantità ordinata, il prezzo corrispettivo, il CIG e dovrà essere caricato su sistema informatizzato AREAS, condizione indispensabile per poi procedere alla liquidazione dei corrispettivi.

Relativamente ai lavori, alle forniture di apparecchiature attrezzature ed arredi e dell'hardware e del software, il RTI è tutt'ora impegnato per quanto concerne:

- oneri formativi residuali;
- ogni attività anche futura inerente l'acquisizione di permessi, autorizzazioni ed atti di assenso comunque denominati;
- tutti gli oneri manutentivi come da Punto A del Capitolato *“la manutenzione “full risk” per tutto il periodo contrattuale di tutte le apparecchiature ed attrezzature, degli arredi, del software, dell'hardware e dei lavori di installazione apparecchiature e di completamento dei locali (con la sola esclusione delle parti impiantistiche) e quant'altro necessario per il loro funzionamento ottimale”*;
- relativamente ai lavori, la garanzia biennale dal certificato di regolare esecuzione.



ART. 4

Il R.T.I. dovrà ottemperare, per quanto di propria competenza, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che fossero emanate nel periodo considerato in materia di materiali da fornire, di sicurezza e igiene del lavoro e in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori. Il R.T.I. si obbliga: a) ad osservare e a fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; b) ad applicare e a fare applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende di comparto e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si esegue l'appalto in oggetto. Il predetto contratto e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Il rappresentante del R.T.I. dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona esplicante attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsiasi altra natura, nonché avente interesse nell'attività del R.T.I. medesimo, è dipendente dell'ente appaltante anche se in posizione di aspettativa. Il R.T.I. inoltre rimane obbligato ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'appaltatore dovrà rispettare integralmente la disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Il R.T.I. assume l'obbligo di agire in modo che il personale da lui incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e

le informazioni di cui venga comunque in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento, ai sensi della vigente legislazione in materia di riservatezza dei dati personali e sensibili. La mancata osservanza di uno qualsiasi degli obblighi a carico del R.T.I. in materia di prevenzione infortuni, assicurazioni sociali, contratti collettivi di lavoro e degli altri obblighi sopra citati, dà diritto all'Azienda di risolvere il presente contratto. Il R.T.I. assume ogni responsabilità per danni alle persone, sia terzi che propri dipendenti, e alle cose che dovessero verificarsi in conseguenza della esecuzione delle prestazioni, dei lavori e delle forniture previste dal presente contratto, tenendo perciò sollevata e indenne l'Azienda medesima da qualsiasi pretesa o molestia al riguardo venisse ad essa mossa.

ART. 5

L'accettazione delle forniture da parte dell'Azienda non solleva la Ditta Aggiudicataria dalla responsabilità per i propri obblighi in ordini a difetti, imperfezioni, vizi occulti dei prodotti consegnati, non rilevati o non rilevabili all'atto della consegna, ma emersi in seguito.

L'Aggiudicataria è tenuta, in tali casi, a partecipare alla verifica dei beni, in cui siano emersi difetti o imperfezioni e ad intervenire con le opportune correzioni provvedendo alla sostituzione tempestivamente, e comunque:

A) non oltre 5 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione se non siano conseguiti disservizi bloccanti, in tutto o in parte, l'attività medica;

B) non oltre 2 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione se siano conseguiti disservizi bloccanti, in tutto o in parte l'attività medica.

Sono ferme comunque le responsabilità del RTI in ipotesi di forniture

imperfette, i cui vizi siano accertati dopo l'utilizzo perché irrilevabili precedentemente (vizi occulti).

ART. 6


Si richiamano in particolare i seguenti artt. di CSA:

- **Punto E** - *Manutenzione ed assistenza tecnica*
- **Punto G** - *Aggiornamento tecnologico*
- **Punto L** - *Personale addetto all'appalto* - *Obblighi dell'appaltatore anche relativi al trattamento giuridico ed economico* - *Ulteriore specificazione delle responsabilità* - *Riservatezza*, ed in quest'ambito si richiama in particolare l'obbligo di fornire entro dieci giorni dalla stipulazione del contratto, un elenco nominativo delle persone impiegate nei servizi, specificando per ciascuna di esse l'inquadramento contrattuale e il tipo di rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determinato, con orario di lavoro a tempo pieno, part-time - specificando se orizzontale o verticale ed il debito orario - ecc.).
Tale elenco dovrà includere il nominativo di un capo progetto e delle persone cui saranno affidate mansioni di gestione e coordinamento operativi dell'appalto.

ART. 7

Si conferma che i corrispettivi verranno pagati con le modalità ed alle scadenze indicate al **Punto H** - *Modalità di fatturazione e pagamenti* - *determinazione dell'alea contrattuale* - *interessi e clausole di aggiornamento del prezzo del CSA*

I termini di pagamento sono i seguenti:



- 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture in ratei mensili posticipati;

In sede di presentazione dell'offerta il RTI, relativamente agli interessi sui ritardati pagamenti, ha accettato la seguente clausola:

"In ipotesi di inosservanza del termine di pagamento, fino alla data di effettivo pagamento sono dovuti gli interessi al saggio legale ai sensi dell'art. 1284 del c.c., in deroga a quanto previsto dall'art. 5 del d. Lgs n. 231/2002 e dall'art. 16, comma 3, 2° periodo, della L.R. n. 3/2003"

Le voci di prezzo 1 e 4 del comma 3 Punto H del CSA saranno soggette ad aggiornamento in corso d'appalto, mentre le voci di prezzo 2 e 3 rimarranno fisse ed invariabili.

Per motivi di semplificazione fiscale, le parti convengono altresì che la fatturazione dei corrispettivi sarà fatta separatamente dalle due imprese che costituiscono il R.T.I., ciascuna per le quote di propria competenza.

Si determina che i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno domiciliati, a tutti gli effetti civilistici, presso la tesoreria dell'ASL n. 2 di Olbia; pertanto, i tempi ulteriori per il pagamento a mezzo bonifico bancario non sono compresi nei termini per adempiere.

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m. e i., nella consapevolezza che, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste

Italiane Spa il contratto viene risolto ipso jure. L'appaltatore comunicherà all'Azienda gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e alle forniture pubblici entro sette giorni

dalla sua accensione nonché, nello stesso termine le generalità e il codice

fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Parimenti, l'Appaltatore dovrà comunicare all'Azienda ogni modifica in merito a tale conto corrente ed alle persone incaricate ad operare su questo. Codice **CIG 0417116701**

Si determina che i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno domiciliati, a tutti gli effetti civilistici, presso la tesoreria dell'ASL n. 2 di Olbia; pertanto, i tempi ulteriori per il pagamento a mezzo bonifico bancario non sono compresi nei termini per adempiere

ART. 8

Per quanto attiene i controlli qualità le penali le cause di risoluzione del contratto il recesso la forza maggiore e gli scioperi, si richiama il **Punto I** del CSA; le eventuali somme dovute a titolo di penale possono essere introitate avvalendosi della cauzione definitiva o portate in detrazione dal primo rateo di corrispettivo.

ART. 9

Le parti contraenti, soggette IVA ai fini dell'art. 4 D.P.R. 633/1972, chiedono la registrazione del presente contratto a termine dell'art. 40 D.P.R. 131/1986 costituendo l'oggetto del contratto stesso un'operazione imponibile agli effetti dell'IVA.

ART. 10

L'appaltatore è tenuto al pagamento di tutti gli oneri contrattuali, nessuno escluso (trascrizione, copia, registrazione, bollo).

ART. 11

Tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto d'appalto sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Tempio Pausania.




L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 - OLBIA

IL COMMISSARIO - Dott. Giovanni Antonio Fadda

IL R.T.I. (MEDICAL SPA + KARDIA SRL)

IL Presidente e Amm.re delegato - Dott. Angelino Masala

Clausole particolarmente onerose

Il costituendo R.T.I., ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a tutte le pagine del contratto, dichiara di voler approvare in modo specifico, nelle parti in cui possano configurarsi come particolarmente onerose, tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti e relativi rinvii:

Art. 2, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8

In relazione a quanto precede attinente le clausole particolarmente onerose, le parti lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione.

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 - OLBIA

IL COMMISSARIO - Dott. Giovanni Antonio Fadda

IL R.T.I. (MEDICAL SPA + KARDIA SRL)

IL Presidente e Amm.re delegato - Dott. Angelino Masala

Questo atto consta di n. 12 (dodici) pagine.

REGISTRATO E CENSURATO
G. 20 APR 2011
N. 163
108
CENTOASSASSI
DI M. RASCHIA CUSTODIANZA

PER DELEGA DEL DIRETTORE
Fascicolo n. 100/2011

12 di 12

GP

